

COMUNE DI LILLIANES
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Prot.n. 896

Dal municipio, 9 marzo 2021

AVVISO PUBBLICO

per l'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, commerciali e artigianali (comprese le imprese agricole, in relazione all'attività commerciale connessa all'attività agricola) operanti nel Comune di Lillianes

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

Con il presente bando il Comune di Lillianes intende sostenere le attività economiche, commerciali e artigianali, (comprese quelle agricole) stabilendo criteri e condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto finanziato ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato nella GURI n. 302 del 04 dicembre 2020.

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello

di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25 febbraio 2021 recante ad oggetto "Approvazione avviso per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Lillianes" con la quale si approvava il presente avviso;

Dato atto che:

- il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese, che operano in ambito artigianale e commerciale, anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato;
- l'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a 17.651,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 *- che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Lillianes ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale (attività già iscritte al relativo registro anche se non attive);
- svolgano la predetta attività a titolo prevalente e non si trovino in stato di quiescenza;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- esercitano l'attività in modo stabile e continuativo sul territorio del Comune di Lillianes;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- N.B. In riferimento alle imprese agricole devono intendersi i soli Imprenditori Agricoli Professionali IAP;

**ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
- b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Il presente bando consente il finanziamento di interventi di investimento avviati e di spese di gestione sostenute a partire dal 1° marzo 2020 (tenuto conto dell'emergenza sanitaria dichiarata il 31 gennaio 2020).

Le domande di contributo seguiranno due procedure amministrative diverse relative a:

- a) spese di gestione o interventi di investimento già realizzati al momento della presentazione della domanda;
- b) interventi di investimento non ancora realizzati al momento della presentazione della domanda. Tali interventi, se beneficiari, del sussidio dovranno essere rendicontati entro il 30 aprile 2021, pena l'esclusione dal beneficio.

I richiedenti potranno avviare i Progetti già dal momento della presentazione della domanda con la procedura "salvo buon fine".

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- canoni di affitto della struttura nella quale opera l'impresa;
- quote di ammortamento mutui legati all'attività;
- personale dipendente;
- macchinari, attrezzature, strumenti e impianti collegati;
- consulenze e prestazioni di terzi;
- appalti;
- ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- spese generali supplementari derivanti dall'intervento.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato nella misura massima del 70% della spesa ammessa, iva esclusa se detraibile, sino al raggiungimento della somma massima di €1.500,00 per ciascun soggetto richiedente.

Alle domanda dovrà essere allegato idoneo preventivo di spesa per acquisti da effettuare o idonea documentazione fiscale attestante la spesa di gestione o di investimento sostenuta (fatture di canoni di affitto, ricevute pagamento quote di ammortamento mutui, spese di personale dipendente altre spese di investimento, ecc).

Nel caso in cui il numero di richieste risulti inferiore al previsto, è facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo di cui al comma precedente, in quota proporzionale fino ad esaurimento dell'importo stanziato per l'annualità.

ARTICOLO 7 – CUMULO

- 1.** Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.
- 2.** Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il format Allegato A, parte integrante del presente avviso.

2. L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune di Lillianes protocollo@pec.comune.lillianes.ao.it oppure consegnata a mano e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 marzo 2021.

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed è soggetta, in caso di dichiarazione mendace, alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

6. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:

- a.** documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b.** attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).
- c.** consenso al trattamento dei dati personali.

7. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

8. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

9. La domanda di finanziamento deve essere corredata, pena l'esclusione, da: - se relativa a un intervento di investimento, Relazione contenente la descrizione dell'intervento di investimento e l'importo (da preventivo o fattura) per il quale si richiede il contributo secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente bando, completa di tempi di realizzazione, qualità e benefici dell'intervento per l'attività economica, per il comune e per la comunità ove insediata; - se relativa a spese di gestione 2020, Dettaglio delle spese di gestione sostenute nel 2020 per le quali si richiede il contributo; - consenso al trattamento dei dati sul modello allegato C al presente Bando.

10. La Relazione descrittiva può inoltre contenere l'esplicitazione di:

- eventuali sinergie con altre attività economiche del territorio comunale;
- eventuali effetti "non economici" degli interventi (per esempio: risparmio energetico per la sede dell'attività, valorizzazione ambientale, ecosostenibilità);
- eventuali ricadute positive sull'occupazione e sul territorio.

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa,

- nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).
 - presenza della relazione descrittiva dell'intervento di investimento;
 - presenza del consenso al trattamento dei dati personali (all. C)

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili;

3. Successivamente, il Responsabile del procedimento provvederà a valutare le istanze presentate, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente;

4. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi e irricevibili/inammissibili;

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune all'albo pretorio on line

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

6. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1.** La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.
- 2.** Le spese relative agli interventi da concludere successivamente alla presentazione della domanda di contributo dovranno essere rendicontate improrogabilmente entro il 30 aprile 2021, pena la revoca del contributo.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Segretario dell'Ente, dott.ssa Cinzia Bieler supportato, se del caso, da idonea assistenza tecnica.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

- 1.** Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B e allegato C) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
- 2.** Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: info@comune.lillianes.ao.it oppure telefonando al n. 0125/832110;
- 3.** Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è lo Studio DFF con sede in Pont Saint Martin, nella persona dell'Avv.to Alessandra Favre.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

- 1.** Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a)** archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b)** fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c)** presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d)** rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
 - e)** comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - f)** rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
 - g)** conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla “Domanda di ammissione al finanziamento”.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà predisporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali

procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del DPR 8 dicembre 2000, n. 445 per dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

- 1.** Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
- 2.** Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
- 3.** Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

- 1.** In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:
Comune di Lillianes
- 2.** Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY

- 1.** Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
- 2.** Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di LILLIANES.

ARTICOLO 20-ALLEGATI

Allegati A, B e C